

Codice A1701B

D.D. 7 luglio 2022, n. 543

Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 23-6910 di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10. Presa d'atto delle manifestazioni di interesse dei centri autorizzati di assistenza agricola e attivazione periodo di sperimentazione.



ATTO DD 543/A1700A/2022

DEL 07/07/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 23-6910 di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10. Presa d'atto delle manifestazioni di interesse dei centri autorizzati di assistenza agricola e attivazione periodo di sperimentazione.

Premesso che:

- l'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 recante "*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011*" prevede che per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, con propria deliberazione, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali:

- a) individui i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti di società vigilate o partecipate della Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
- b) individui gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti, che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall'articolo 14, comma 6 del d.lgs. 24 marzo 2004, n. 99;
- c) stabilisca che le amministrazioni competenti adottino il provvedimento finale entro il termine definito per ciascun procedimento, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte del Centro di Assistenza Agricola (CAA) e che decorso tale termine l'istanza si intende accolta;
- d) definisca le modalità con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola la certificazione della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento";

- in attuazione del citato articolo 3 della legge regionale 10/2011 la Giunta regionale, in data 25 maggio 2018, ha adottato la deliberazione n. 23-6910, approvando i requisiti richiesti ai CAA, in aggiunta a quelli previsti dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 27 marzo 2008, e la relativa attività di controllo sugli stessi effettuata dalla Regione Piemonte, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento; la Giunta ha altresì individuato un primo elenco di procedimenti per i quali è ammessa la presentazione di istanze tramite i CAA, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 99/2004, rinviando all'approvazione di uno specifico protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo – ed i CAA, in cui

disciplinare gli aspetti organizzativi, tecnici e di controllo afferenti le attività affidate;

- per tale deliberazione n. 23-6910/2018 è stato acquisito il parere favorevole della III e IV Commissione consiliare, riunite in seduta congiunta il 14 marzo 2018, di cui all'art. 3, co. 1, l.r. 10/2011, e con l'intesa della Conferenza permanente Regione – Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, riunitasi in data 23 aprile 2018;

- con la successiva determinazione dirigenziale 10 aprile 2019, n. 320 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 2 maggio 2019 – serie generale numero 18), l'allora Direttore della Direzione Agricoltura ha approvato le prime indicazioni operative da fornire ai CAA, operanti sul territorio della Regione Piemonte in ordine ai requisiti tecnici, strutturali, organizzativi e amministrativi da possedere e/o implementare e ai livelli minimi di adeguatezza dei servizi da erogare; in particolare, al punto 2 del dispositivo della suddetta determinazione, i CAA venivano invitati ad esprimere, entro 60 giorni dalla pubblicazione della determinazione sul BUR (ovvero entro il 2 luglio 2019), l'interesse all'attivazione delle ulteriori attività previste dalla DGR n. 23-6910/2018, *“anche al fine di una valutazione del conseguente impatto a livello territoriale”*;

- nei previsti termini di scadenza di 60 giorni dalla pubblicazione della DD 320/2019, hanno presentato manifestazione di interesse, unitamente alla dichiarazione di voler operare ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 23-6910, i seguenti CAA:

CAA CIA S.r.l. - Nota prot. n. 16853 del 2 luglio 2021;

CAA Coldiretti Piemonte S.r.l. – Nota prot. n. 14963 dell'11 giugno 2019;

CAA Confagricoltura S.r.l. - Nota prot. n. 14708 del 7 giugno 2019;

CAA Liberi Professionisti S.r.l. - Nota prot. n. 14572 del 6 giugno 2019;

CAA degli Agricoltori S.r.l. - Nota prot. n. 11894 dell'8 maggio 2019.

Dato atto:

- che, trascorso un anno dall'approvazione della determinazione dirigenziale n. 320/2019, essendosi insediato un nuovo governo regionale e avendo dovuto questi affrontare una emergenza sanitaria, si è ritenuto opportuno inviare una nuova comunicazione a tutti i CAA operanti sul territorio della Regione Piemonte (nota prot. n. 16471 del 21 luglio 2020) con richiesta di conferma o di adesione alla manifestazione di interesse di cui alla determinazione dirigenziale n. 320/2019, entro il termine non perentorio del 28 agosto 2020;

- che in seguito alla comunicazione prot. n. 16471 del 21 luglio 2020 hanno presentato la manifestazione di interesse, contenente la dichiarazione di voler operare ai sensi della DGR n. 23-6910/2018, i seguenti CAA:

CAA Liberi Agricoltori S.r.l. - Nota prot. n. 19252 del 1 settembre 2020;

CAA CIA S.r.l. - Nota prot. n. 18794 del 25 agosto 2020;

CAA Coldiretti Piemonte S.r.l. - Nota prot. n. 16975 del 17 luglio 2020;

CAA Confagricoltura S.r.l. - Nota prot. n. 17092 del 28 luglio 2020;

CAA Liberi Professionisti S.r.l. - Nota prot. n. 17752 dell'8 agosto 2020;

- che l'interesse manifestato dai CAA sopra elencati, che insieme gestiscono oltre il 95% dei fascicoli aziendali, è da ritenersi congruo ed adeguato per avviare un periodo sperimentale di applicazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/2011 a livello regionale, che appare adeguato fissare in mesi diciotto.

Ritenuto opportuno:

- nelle fasi di avvio del suddetto periodo sperimentale, anche al fine di valutare l'impatto delle nuove attività sul territorio regionale, e la compatibilità delle citate disposizioni normative ai procedimenti individuati dalla DGR 25 maggio 2018, n. 23-6910, di circoscrivere gli adempimenti istruttori dei CAA ai procedimenti sotto elencati:

- Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- Permesso di costruire in zona agricola;
- Accertamento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

Ritenuto altresì:

- che l'istituto del silenzio assenso previsto dalla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale 10/2011 venga applicato laddove ritenuto compatibile;

- di prevedere, al termine del suddetto periodo sperimentale e previa analisi degli esiti delle nuove attività svolte dai CAA, la possibilità di proseguire le attività in essere, nonché di valutare una nuova apertura dei termini per la presentazione di manifestazioni d'interesse anche ad altri soggetti eventualmente interessati.

Dato atto che ai fini della verifica formale del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 320/2019, sarà trasmessa ai sopra elencati CAA, successivamente all'approvazione del presente provvedimento, una nota di richiesta della prevista documentazione.

Dato, inoltre, atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 17 e 30 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.
- Visti gli articoli 4 e 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
- Vista la l.r. 10/2011
- Vista la d.g.r. 25 maggio 2018, n. 23-6910

determina

- di prendere atto delle manifestazioni di interesse contenenti le dichiarazioni di voler operare ai sensi della DGR 25 maggio 2018, n. 23-6910, effettuate a seguito della nota della Direzione Agricoltura prot. n. 16471 del 21 luglio 2020, presentate dai seguenti CAA:

CAA Liberi Agricoltori S.r.l.;
CAA CIA S.r.l.;
CAA Coldiretti Piemonte S.r.l.;
CAA Confagricoltura S.r.l.;

CAA Liberi Professionisti S.r.l..

- di attivare un periodo sperimentale di applicazione di quanto previsto dalla DGR 25 maggio 2018, n. 23-6910, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/2011, fissato in mesi diciotto, successivi alla formale verifica del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 della determinazione dirigenziale 10 aprile 2019, n. 320, da parte dei CAA di cui al punto precedente, circoscritto nella fase sperimentale ai seguenti procedimenti amministrativi:

- Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- Permesso di costruire in zona agricola;
- Accertamento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

- che l'istituto del silenzio assenso previsto dalla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale 10/2011 venga applicato laddove ritenuto compatibile;

- di prevedere, al termine del suddetto periodo sperimentale e previa analisi degli esiti delle nuove attività svolte dai CAA, la possibilità di proseguire le attività in essere, nonché di valutare una nuova apertura dei termini per la presentazione di manifestazioni di interesse anche di altri soggetti eventualmente interessati;

- di trasmettere copia del presente provvedimento alle società CAA Liberi Agricoltori S.r.l., CAA CIA S.r.l., CAA Coldiretti Piemonte S.r.l., CAA Confagricoltura S.r.l. e CAA Liberi Professionisti S.r.l.;

- di trasmettere ai CAA di cui al punto precedente, successivamente all'approvazione del presente atto, una nota di richiesta della prescritta documentazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 320/2019;

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.”

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco